



COMUNE DI CARINARO

PROVINCIA DI CASERTA

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO CON POTERI DI GIUNTA COMUNALE

N. 2018 - 32 Data 12-10-2018	OGGETTO: SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA FRUIBILITÀ TELEMATICA DELLA BANCA DATI "ANAGRAFE ON - LINE" DEL COMUNE DA PARTE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E DEI GESTORI DI PUBBLICI SERVIZI. APPROVAZIONE.
---	--

L'anno **duemiladiciotto**, il giorno **dodici** del mese di **Ottobre**, alle ore **11:05** nella Sala delle adunanze della sede comunale, Il Commissario Straordinario **dott. Luigi Palmieri** nominato con decreto del Presidente della Repubblica del 20/07/2018 con la partecipazione del Segretario Comunale Dott.ssa Erika Liguori.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Visti i prescritti pareri previsti dall'art. 49 della legge 18/8/2000, n. 267, che si allegano al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale, in merito all'argomento in oggetto indicato.

Avvalendosi dei poteri spettanti per legge adotta il provvedimento che segue:

Oggetto: Schema di convenzione per la fruibilità telematica della banca dati "Anagrafe On - Line" del Comune da parte delle Pubbliche Amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi. Approvazione.

Premesso:

-che la Legge 24.12.1954, n. 1228, recante " Ordinamento delle Anagrafi della popolazione residente" e il D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223, recante "Approvazione del Nuovo Regolamento Anagrafico della popolazione residente" disciplinano la regolare tenuta delle anagrafi comunali;

- che il D.lgs 18 Agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" stabilisce tra l'altro, all'art.12, comma 1, che gli Enti Locali "esercitano i compiti conoscitivi e informativi concernenti le loro funzioni in modo da assicurare, anche tramite sistemi informativo - statistici automatizzati, la circolazione delle conoscenza e delle informazioni tra le Amministrazioni, per consentirne, quando prevista, la fruizione su tutto il territorio nazionale";

- che il tema dei rapporti tra pubbliche amministrazioni ai fini della semplificazione documentale è regolamentato dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 - T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa e successive modificazioni ed integrazioni, in particolare dalle norme di seguito riportate :

· art. 40, 1° comma, come modificato dall'art.15 della legge 12 novembre 2011 n.183, che prevede che " dal 1° gennaio 2012 le certificazioni rilasciate dalle pubbliche amministrazioni in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide ed utilizzabili solo nei rapporti fra privati. Nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e i gestori dei pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli artt. 46 e 47";

· art. 43 relativo agli accertamenti d'ufficio che, al comma 4, prevede che "Al fine di agevolare l'acquisizione d'ufficio di informazioni e dati relativi a stati, qualità personali e fatti, contenuti in albi, elenchi o pubblici registri, le Amministrazioni certificanti sono tenute a consentire alle Amministrazioni procedenti senza oneri, la consultazione per via telematica dei loro archivi informatici, nel rispetto della riservatezza dei dati personali";

- che il D.lgs 30 marzo 2001, n.165 recante “Nuove norme sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”, in particolare, all’art.2 comma 1 lett.C prevede che “le pubbliche amministrazioni ispirino la loro organizzazione, tra gli altri, al criterio del “collegamento delle attività degli uffici, adeguandosi al dovere di comunicazione interna ed esterna, ed interconnessione mediante sistemi informatici e statistici pubblici”;

- che l’art 2 comma 1 del D. Lgs. 7 marzo 2005, N. 82 ”Codice dell’Amministrazione Digitale” stabilisce che “Lo Stato, le Regioni e le autonomie locali assicurano la disponibilità, la gestione, l’accesso, la trasmissione, la conservazione e la fruibilità dell’informazione in modalità digitale e si organizzano ed agiscono a tale fine utilizzando con le modalità più appropriate e nel modo più adeguato al soddisfacimento degli interessi degli utenti le tecnologie dell’informazione e della comunicazione;

- che la materia dell’accesso ai dati detenuti dalle Pubbliche Amministrazioni, ai fini della condivisione e della fruibilità degli stessi è disciplinata, altresì, dalle seguenti disposizioni del Codice dell’Amministrazione Digitale :

art. 50 secondo cui:

1. I dati delle pubbliche amministrazioni sono formati, raccolti, conservati, resi disponibili e accessibili con l’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione che ne consentano la fruizione e riutilizzazione, alle condizioni fissate dall’ordinamento, da parte delle altre pubbliche amministrazioni e dai privati; restano salvi i limiti alla conoscibilità dei dati previsti dalle leggi e dai regolamenti, le norme in materia di protezione dei dati personali ed il rispetto della normativa comunitaria in materia di riutilizzo delle informazioni del settore pubblico.

2. Qualunque dato trattato da una pubblica amministrazione, con le esclusioni di cui all’articolo 2, comma 6, salvi i casi previsti dall’articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, è reso accessibile e fruibile alle altre amministrazioni quando l’utilizzazione del dato sia necessaria per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell’amministrazione richiedente, senza oneri a carico di quest’ultima, salvo per la prestazione di elaborazioni aggiuntive; è fatto comunque salvo il disposto dell’articolo 43, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

3. Al fine di rendere possibile l’utilizzo in via telematica dei dati di una pubblica amministrazione da parte dei sistemi informatici di altre amministrazioni l’amministrazione titolare dei dati predispone, gestisce ed eroga i servizi informatici allo scopo necessari, secondo le regole tecniche del sistema pubblico di connettività di cui al presente Codice 3-bis. Il trasferimento di un dato da un sistema informativo a un altro non modifica la titolarità del dato.

art. 52, in ordine alla disciplina dell’accesso telematico e della riutilizzazione dei dati e documenti delle pubbliche amministrazioni;

art. 73, comma 1, in ordine alla creazione del Sistema pubblico di connettività (SPC), finalizzato ad assicurare il coordinamento informativo e informatico dei dati tra le amministrazioni e di promuovere l’omogeneità nella elaborazione e trasmissione dei dati stessi, volta allo scambio e diffusione delle informazioni tra le pubbliche amministrazioni e alla realizzazione di servizi integrati;

- che in linea generale, pertanto, qualunque dato anche quello anagrafico trattato da una pubblica amministrazione è reso accessibile e fruibile alle altre amministrazioni, in funzione dello svolgimento dei compiti istituzionali di queste ultime nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali dettata dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196, “Codice in materia di protezione dei dati personali” (di seguito, per brevità, denominato il Codice della privacy);

- che l’art. 54 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 prevede che “nei casi in cui le autorità di pubblica sicurezza o le forze di polizia possono acquisire in conformità alle vigenti disposizioni di legge o di regolamento dati, informazioni, atti e documenti da altri soggetti, l’acquisizione può essere effettuata anche per via telematica. A tal fine gli organi o uffici interessati possono avvalersi di convenzioni volte ad agevolare la consultazione da parte dei medesimi organi o uffici, mediante reti di comunicazione elettronica, di pubblici registri, elenchi, schedari e banche di dati, nel rispetto delle pertinenti disposizioni e dei principi di cui agli articoli 3 e 11. Le convenzioni-tipo sono adottate dal Ministero dell’interno, su conforme parere del Garante, e stabiliscono le modalità dei collegamenti e degli accessi anche al fine di assicurare l’accesso selettivo ai soli dati necessari al perseguimento delle finalità di cui all’articolo 53.”;

Vista l’istanza, acquisita al protocollo comunale in data 07/05/2018 con n. 3577, con la quale il soggetto fruitore ha chiesto di aderire alla convenzione, allo scopo di ottenere l’accesso tramite collegamento telematico; operazione necessaria all’esclusivo svolgimento dei propri compiti di istituto ovvero all’effettuazione di attività di accertamento d’ufficio di stati, qualità e fatti, di controllo sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà presentate dai cittadini;

Valutata la legittimità della richiesta, in considerazione dell'attività istituzionalmente svolta dal soggetto fruitore e delle vigenti disposizioni normative;

Ritenuto che l'applicazione delle tecnologie informatiche e telematiche alla trasmissione di flussi di dati tra soggetti appartenenti a diversi settori di attività della Pubblica Amministrazione ed alle imprese erogatrici di pubblici servizi possa far concretamente conseguire, pur all'interno di un quadro giuridico di rigorosa garanzia per la tutela dei dati e delle persone, rilevanti risultati in termini di semplificazione e snellimento delle procedure, certificazione, dematerializzazione dei supporti cartacei, contenimento dei costi e dei tempi, miglioramento dei servizi, riduzione dei carichi di lavoro, risparmio di risorse;

Acquisito il parere di regolarità tecnica ai sensi degli artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati dal d.l. n. 174/2012, convertito in l. n. 213/2012;

DELIBERA

- di regolare le modalità di consultazione della banca dati “Anagrafe on – line” da parte delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi che ne facciano richiesta, ai sensi dell'art. 58 c.2 del d.lgs. 7 marzo 2005, n.82 “codice amministrazione digitale” (CAD);
- di dare atto che l'attivazione dei collegamenti in questione non comporta, a norma dell'art. 58 del D. Lgs. n. 82/2005, alcun onere a carico dei soggetti convenzionati;
- di approvare lo schema di convenzione che si allega alla presente deliberazione per la fruibilità telematica della banca dati “Anagrafe On - Line” del Comune da parte delle Pubbliche Amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi.
- di dare mandato al Responsabile dell'Area Affari Generali di sottoscrivere, in nome e per conto dell'Amministrazione Comunale, sulla base dello schema tipo approvato, le convenzioni con gli Enti fruitori che ne fanno richiesta, e laddove necessario ad articularle, sentito il servizio CED e Provveditorato, in maniera selettiva in funzione delle necessità del richiedente;
 - DI DICHIARARE la presente immediatamente eseguibile ex art. 134, IV comma, D.Lgs. 267/00, con separata votazione espressa nei modi di legge.

PARERI DI CUI ALL'ARTICOLO 49 DEL D. LGS 18.8.2000, N° 267

Oggetto: Schema di convenzione per la fruibilità telematica della banca dati “Anagrafe On - Line” del Comune da parte delle Pubbliche Amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi.

Approvazione.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si esprime:	
X	Parere favorevole
	Parere sfavorevole

	Parere non dovuto
Carinaro, li 09.10.2018	
	Il Responsabile del Servizio Dr. Salvatore Fattore

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si esprime:	
	Parere favorevole
	Parere sfavorevole
X	Parere non dovuto
Carinaro, li 09.10.2018	
	Il Responsabile del Servizio Dr. Salvatore Fattore

Schema di convenzione per la fruibilità telematica della banca dati "Anagrafe On - Line" del Comune da parte delle Pubbliche Amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi (art. 58 c.2 del d.lgs. 7 marzo 2005, n.82 "Codice Amministrazione Digitale" (CAD))

L'anno duemiladiciotto in questo giorno _____ del mese di _____, presso la sede comunale, con la presente scrittura privata di convenzione da valere ad ogni effetto di legge

tra

Il Comune di Carinaro (P.IVA. _____), di seguito per brevità denominato Comune, legalmente rappresentato da _____ nato a _____ il _____, che interviene nella qualità di dirigente del Settore _____, ai sensi della nomina disposta con Deliberazione _____, recante ad oggetto: "Approvazione dello schema tipo di convenzione per la fruibilità telematica della banca dati "Anagrafe On Line" del Comune di Carinaro da parte delle Pubbliche Amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi che ne facciano richiesta, ai sensi dell'art. 58 c.2 del d.lgs. 7 marzo 2005, n.82 "codice amministrazione digitale" (CAD).", qui residente per la carica ricoperta;

e

Il dott. Vincenzo Coppola, funzionario giudiziario in servizio presso il Tribunale di Napoli Nord, Coordinatore del Settore Penale, giusta delega del Presidente del Tribunale di Napoli Nord del 18.05.2018, di seguito per brevità denominato "soggetto fruitore",

premessso che

con deliberazione del Commissario Straordinario n. _____ del _____, si è stabilito:

- di regolare le modalità di consultazione della banca dati “Anagrafe on – line” da parte delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi che ne facciano richiesta, ai sensi dell'art. 58 c.2 del d.lgs. 7 marzo 2005, n.82 “codice amministrazione digitale” (CAD);
- di dare atto che l'attivazione dei collegamenti in questione non comporta, a norma dell'art. 58 del D. Lgs. n. 82/2005, alcun onere a carico dei soggetti convenzionati;
- di incaricare i Dirigenti, in qualità di Responsabili del trattamento delle singole banche dati – a norma dell'art. 72 del DPR n. 445/2000, come modificato dall'art. 15 della legge n. 183/2011 – della stipulazione delle convenzioni;
- di dare mandato ai medesimi di sottoscrivere, in nome e per conto dell'Amministrazione Comunale, sulla base dello schema tipo approvato, le convenzioni con gli Enti fruitori che ne fanno richiesta, e laddove necessario ad articularle, sentito il servizio CED e Provveditorato, in maniera selettiva in funzione delle necessità del richiedente, determinate dai compiti di istituto del medesimo, modulando ed integrando di conseguenza, in applicazione dei principi di necessità, pertinenza e non eccedenza di cui alla legge n. 196/2003, la durata della convenzione e le caratteristiche di accesso al servizio telematico: tipologia e quantità delle informazioni consultabili e profili di abilitazione;

vista

l'istanza, acquisita al protocollo comunale in data 07/05/2018 con n. 3577, con la quale il soggetto fruitore ha chiesto di aderire alla convenzione, allo scopo di ottenere l'accesso tramite collegamento telematico; operazione necessaria all'esclusivo svolgimento dei propri compiti di istituto ovvero all'effettuazione di attività di accertamento d'ufficio di stati, qualità e fatti, di controllo sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà presentate dai cittadini;

valutata

la legittimità della richiesta, in considerazione dell'attività istituzionalmente svolta dal soggetto fruitore e delle vigenti disposizioni normative:

- Legge n. 127/1997, “*Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo*”, art. 5 (trasmissione di dati e documenti – anche attraverso sistemi informatici e telematici – tra gli archivi anagrafici, le altre pubbliche amministrazioni, ed i gestori o esercenti di pubblici servizi);
- D. Lgs. n. 267/2000, “*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali*”, art. 12 (circolazione delle conoscenze e delle informazioni fra le amministrazioni tramite sistemi informativo-statistici automatizzati);
- DPR n. 445/2000, “*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*”, e specificamente disposizioni in materia di dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atti di notorietà (artt. 43, 46 e 47), nonché di controlli sulla veridicità delle medesime (art. 71);
- D. Lgs. n. 82/2005, “*Codice dell'Amministrazione Digitale*” e specificamente artt. 50, 52 e 58 (fruibilità dei dati raccolti dalla pubblica amministrazione, controllo sulla dichiarazioni sostitutive ex artt. 46 e 47 DPR 445/2000, stipula convenzioni per l'accesso alle banche dati tramite collegamento telematico);
- D. Lgs 30 marzo 2003, n.196 “*Codice in materia di protezione dei dati personali*” (“Codice Privacy”);
- *Linee guida per la stesura di convenzioni per la fruibilità di dati delle pubbliche amministrazioni* ex art. 58 del CAD, adottate da DigitPA il 22.4.2011 (contenuto delle convenzioni, in ordine al mantenimento della titolarità dei dati in capo all'amministrazione certificante, alle garanzie fornite dall'amministrazione richiedente l'accesso alle banche dati, all'individuazione delle responsabilità del fruitore, alla durata della convenzione, alle modalità di accesso e di individuazione dei responsabili del trattamento, alle misure di sicurezza, alla tutela della privacy);
- Legge n. 183/2011 “*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato*”, art. 15 (modifica artt. 40, 41, 43, 44 bis, 72 e 74 della legge n. 445/2000 ed introduzione, a partire dall'1.1.2012, di misure rivolte alla completa “decertificazione” del rapporto tra pubblica amministrazione e privati cittadini);

ritenuto

che l'applicazione delle tecnologie informatiche e telematiche alla trasmissione di flussi di dati tra

soggetti appartenenti a diversi settori di attività della Pubblica Amministrazione ed alle imprese erogatrici di pubblici servizi possa far concretamente conseguire, pur all'interno di un quadro giuridico di rigorosa garanzia per la tutela dei dati e delle persone, rilevanti risultati in termini di semplificazione e snellimento delle procedure, certificazione, dematerializzazione dei supporti cartacei, contenimento dei costi e dei tempi, miglioramento dei servizi, riduzione dei carichi di lavoro, risparmio di risorse;

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 – Oggetto della convenzione

Il Comune di Carinaro autorizza il soggetto fruitore sopra rappresentato, che accetta, ad effettuare accessi diretti tramite collegamento telematico via web per la consultazione della banca dati “Anagrafe On Line”, finalizzata all'acquisizione di dati necessari all'adempimento dei propri compiti istituzionali, ovvero allo svolgimento di attività di accertamento d'ufficio o di controllo sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà, secondo le modalità e nei limiti specificati nei successivi articoli.

Il venir meno di tali finalità di accesso dovrà essere immediatamente comunicato dal soggetto fruitore al Comune e darà luogo alla risoluzione della presente convenzione.

Limitatamente ai dati, alle informazioni e alle risultanze oggetto della consultazione telematica, il soggetto fruitore si impegna a non richiedere al Comune di Carinaro ulteriori forme di acquisizione d'ufficio o controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà.

I dati, le informazioni e le risultanze ulteriori rispetto a quelle oggetto della presente convenzione, devono essere richiesti all'ufficio competente che valuterà, di volta in volta, la compatibilità con la normativa in vigore.

Art. 2 – Dati oggetto della consultazione

Il Comune di Carinaro consente l'accesso telematico tramite rete web ad un servizio di interrogazione e consultazione della banca dati “Anagrafe On Line”.

La tipologia delle informazioni è determinata dal profilo di accesso del soggetto fruitore, attribuito in base alle esigenze del medesimo rispetto allo svolgimento dei propri compiti di istituto. Le caratteristiche del collegamento sono modulate in applicazione dei principi di necessità, pertinenza e non eccedenza di cui alla legge n. 196/2003.

Il Comune si riserva la facoltà di limitare l'accesso ai dati qualora per ragioni organizzative o tecnologiche si rendano necessarie operazioni di manutenzione o revisione dell'accesso telematico.

Art. 3 – Servizi erogati e modalità di accesso e fruizione

Il Comune di Carinaro consente, secondo il profilo di accesso autorizzato, l'accesso telematico alle informazioni contenute nella banca dati Anagrafe On Line, così come previsto nelle citate Linee Guida dettate da DigitPa.

Il Responsabile del trattamento dati del fruitore, provvederà, verificata la legittimità della richiesta ad autorizzare ciascun incaricato del proprio ente all'accesso protetto ai dati.

La modalità di adesione alla convenzione e la relativa documentazione, le modalità di fruizione della banca dati in oggetto, è resa disponibile assieme al relativo punto di accesso sul sito web istituzionale del Comune di Carinaro, amministrazione titolare dei dati, in apposita sezione denominata “DATI FRUIBILI DA ALTRE AMMINISTRAZIONI”.

L'Amministrazione titolare si riserva di poter modificare gli strumenti tecnologici di gestione del servizio in funzione delle esigenze proprie o dettate da modifiche normative e a darne comunicazione all'Amministrazione beneficiaria al fine di dare continuità al servizio medesimo.

Il sistema è strutturato in modo da consentire accessi ad informazioni nominative relative a singoli soggetti e da rendere impossibile l'estrazione dell'intera banca dati.

Il Comune si riserva di disabilitare gli accessi, qualora si rilevino anomalie nell'utilizzo del sistema o in caso di perdurante inutilizzo.

Il soggetto fruitore ed il responsabile esterno del trattamento si impegnano a mantenere le credenziali segrete, a non divulgarle e a garantirne una idonea conservazione. In caso di smarrimento delle credenziali o per altre ragioni di sicurezza il responsabile del trattamento dell'Amministrazione beneficiaria si impegna a darne immediata notizia a questo Comune e a richiedere la disabilitazione del collegamento e la consegna di nuove credenziali.

Il Responsabile del trattamento si impegna, a responsabilizzare gli incaricati abilitati in ordine al corretto utilizzo dei dati, alle problematiche inerenti alla sicurezza e al rispetto di quanto stabilito dalla presente convenzione.

Il Comune di Carinaro è legittimato a tracciare gli accessi sul proprio sistema informativo e a memorizzare le posizioni consultate, a tutela dei cittadini e del loro diritto alla privacy. Tali registrazioni, effettuate per esclusive ragioni di monitoraggio e controllo, possono essere messe a disposizione dell'autorità giudiziaria in caso di violazione delle norme vigenti.

Art. 4 – Titolarità della banca dati

Il Comune di Carinaro conserva la piena ed esclusiva proprietà delle informazioni contenute nella banca dati in oggetto e del relativo sistema di ricerca, ha l'esclusiva competenza di gestire, definire o modificare i sistemi di elaborazione, ricerca, rappresentazione ed organizzazione dei dati; ha, altresì, la facoltà di variare la base informativa in relazione alle proprie esigenze istituzionali, organizzative e tecnologiche, nonché a sopraggiunte modifiche normative.

Il fruitore si impegna a non duplicare la banca dati, in maniera totale o parziale, a non riprodurre o diffondere le informazioni contenute nella banca dati o utilizzarle per fini diversi da quelli contemplati dalla presente convenzione.

Art. 5 – Responsabile del trattamento e suoi compiti

Il Legale rappresentante del Comune di Carinaro, in qualità di Titolare dei dati dell'Ente, individua, per le operazioni di collegamento, di istruzione e di concessioni di credenziali per l'accesso alla banca dati oggetto della presente convenzione e nei limiti da questa previsti, l'Ufficio CED e Provveditorato.

Il Comune di Carinaro, verificato il possesso dei requisiti di esperienza, capacità e affidabilità richiesti per lo svolgimento del presente incarico, individua, ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento europeo n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, sensibili e giudiziari del Comune di Carinaro, quale responsabile esterno del trattamento dei dati il dott. Vincenzo Coppola, nato a San Marcellino(CE), il 12.02.1955, c.f. CPPVCN55B12H978K, in servizio presso il Tribunale di Napoli Nord, in Aversa, proposto dal soggetto fruitore. Questi in particolare avrà il compito di identificare e nominare gli operatori incaricati al trattamento ai sensi dell'art. 30 del medesimo decreto legislativo e di adempiere a tutto quanto necessario per il rispetto delle disposizioni della normativa vigente in materia e di osservare scrupolosamente quanto in essa previsto nonché le istruzioni impartite dal titolare. Il responsabile del trattamento si impegna a nominare gli eventuali incaricati del trattamento all'interno della propria struttura utilizzando l'apposito schema di incarico, ricompreso tra gli allegati alla convenzione.

Il rappresentante della Pubblica Amministrazione richiedente designa come Referente della presente convenzione il dott. Vincenzo Coppola, funzionario giudiziario, Coordinatore del Settore Penale, in servizio presso il Tribunale di Napoli Nord in Aversa.

Il soggetto fruitore, tramite il Referente di cui sopra, si impegna a comunicare al Comune titolare entro 30 gg. i nominativi degli incaricati che devono essere abilitati alla consultazione della banca dati e si impegna, altresì, a informare detti incaricati sulle norme relative all'accesso ai dati del Comune e su quanto stabilito dalla presente convenzione.

Il Comune di Carinaro si riserva la facoltà di effettuare controlli in relazione agli adempimenti a carico del soggetto fruitore previsti nella presente convenzione.

In caso di sostituzione del responsabile del trattamento, il soggetto fruitore si impegna a comunicare tempestivamente le generalità del nuovo responsabile al Comune di Carinaro che provvederà alla nomina dello stesso.

Art. 6 – Obblighi del soggetto fruitore

Il soggetto fruitore si impegna a:

- a) utilizzare le informazioni acquisite tramite il collegamento esclusivamente per fini istituzionali, nel rispetto della normativa vigente e degli obblighi della presente convenzione;
- b) procedere al trattamento dei dati personali osservando rigorosamente le misure di sicurezza ed i vincoli di riservatezza stabiliti dalla legge n. 196/2003 e rispettando i principi di necessità,

pertinenza e non eccedenza nel trattamento delle informazioni acquisite;

- c) non duplicare i dati resi disponibili e non creare autonome banche dati non conformi alle finalità per le quali è stato autorizzato l'accesso;
- d) cancellare i dati ottenuti non appena sia esaurito il procedimento che ne aveva resa necessaria l'acquisizione o raggiunta la relativa finalità istituzionale;
- e) utilizzare il collegamento telematico esclusivamente secondo le modalità consentite dal relativo software, e, di conseguenza, non procedere all'estrazione di dati con modalità automatiche e massive;
- f) comunicare tempestivamente al Comune di Carinaro eventuali incidenti inerenti la sicurezza occorsi al proprio sistema informatico, qualora tali incidenti possano determinare conseguenze dirette o indirette sulla rete informatica del Comune di Carinaro o sulle sue banche dati e, ogni esigenza di revisione della presente convenzione.

Il soggetto fruitore, inoltre, garantisce che:

- a) non si verificheranno divulgazioni, comunicazioni, cessioni a terzi, né riproduzioni in alcuna forma dei dati nei casi diversi da quelli previsti dalla legge;
- b) l'accesso ai dati verrà consentito esclusivamente a soggetti che siano stati designati dal soggetto fruitore quali responsabili o incaricati del trattamento dei dati, appositamente formati in ordine alle responsabilità connesse al trattamento illegittimo dei dati;
- c) verrà adottata ogni misura necessaria ad evitare indebiti accessi da parte di soggetti non autorizzati, rendendo il collegamento non accessibile a soggetti terzi e uniformandosi, per quanto di propria competenza, alle disposizioni stabilite dalla legge e a quelle emanate dal Garante per la protezione dei dati personali in materia di standard e sicurezza.

Il Comune di Carinaro mantiene l'onere della conservazione dei dati e del tracciamento nel pieno rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196, codice in materia di protezione dei dati personali.

art. 7 – Responsabilità

Il Comune di Carinaro è sollevato da qualsiasi responsabilità contrattuale ed extracontrattuale per:

- a) la corretta applicazione da parte del soggetto fruitore delle misure di sicurezza e dei vincoli di riservatezza stabiliti dalla legge n. 196/2003;
- b) i danni diretti o indiretti che possano derivare in conseguenza dell'uso dei dati acquisiti tramite collegamento telematico con la banca dati in oggetto;
- c) i danni derivanti da interruzioni o ritardi nella elaborazione o trasmissione dei dati.

Il soggetto fruitore si impegna ad utilizzare le informazioni ottenute nel rispetto della normativa vigente, assumendosi ogni responsabilità in ordine all'utilizzo o al trattamento improprio o illecito e alle conseguenti eventuali richieste di risarcimento da parte di terzi, sollevando al riguardo il Comune di Carinaro da ogni responsabilità.

Art. 8 – Oneri economici

La presente convenzione non comporta oneri economici per il soggetto fruitore.

La consultazione della banca dati anagrafica è fornita gratuitamente, a carico del quale rimangono i costi derivanti dalla gestione dell'infrastruttura tecnologica necessaria per il collegamento telematico via web.

Non sono previste spese contrattuali.

Art. 9 – Durata della convenzione

La presente convenzione sostituisce integralmente ogni precedente accordo, in materia di accesso alla banca dati in oggetto, intercorso tra il Comune di Carinaro e qualsiasi soggetto che fruisca delle banche dati comunali.

La convenzione avrà durata di anni 5 (cinque) dalla data di sottoscrizione, con possibilità di rinnovo esplicito per la medesima durata. In mancanza di apposito atto di rinnovo la convenzione sarà definitivamente risolta alla scadenza come sopra fissata.

Il Comune di Carinaro si riserva di recedere dalla convenzione per ragioni di pubblico interesse con effetto immediato, senza che il soggetto fruitore, debitamente informato sul punto con la presente

clausola, possa pretendere alcunché a qualsivoglia titolo nei confronti del Comune, nel caso in cui l'Amministrazione titolare ovvero le autorità di controllo e garanzia (Autorità garante per la protezione dei dati personali, DigitPa o altri), anche nell'esercizio dei poteri di cui all'art. 58 del CAD, ravvisino nella gestione ed utilizzo del servizio elementi di criticità e/o altri profili di non congruità ovvero segnalino eccezioni di altra natura.

Qualora si verificassero eventi, di natura normativa, organizzativa, o tecnologica, che motivino l'interruzione del collegamento telematico e la cessazione della comunicazione dei dati, il Comune di Carinaro si riserva la possibilità di recedere in qualsiasi momento dalla presente convenzione, a suo insindacabile giudizio, previa comunicazione inviata al soggetto fruitore con preavviso di 15 giorni.

Art. 10 – Controlli

Le parti contraenti danno atto che è prevista l'effettuazione di periodici controlli da parte del Garante per la Privacy, con l'eventuale supporto da parte dell'Amministrazione titolare, in merito all'uso del dato da parte del soggetto fruitore.

Il Comune di Carinaro si riserva inoltre di eseguire controlli sugli accessi effettuati dal soggetto fruitore, anche attraverso appositi strumenti di monitoraggio ed alerting.

Art. 11 – Foro competente

Il foro competente a risolvere qualsiasi controversia direttamente o indirettamente connessa alla presente convenzione è quello dove ha sede il Comune di Carinaro.

Art. 12 – Registrazione

La presente convenzione, redatta in due originali, non è soggetta a registrazione ai sensi dell'art.1 della tabella allegata al DPR 26.4.1986 n.131 in quanto posta in essere e scambiata tra Pubbliche Amministrazioni (ove ne ricorrano le condizioni) ed è esente da imposta di bollo ai sensi dell'art.16 – Tabella allegato B – del DPR 642/72.

Art. 13 – Comunicazione

La stipula della presente convenzione sarà comunicata a cura del Comune di Carinaro a DigitPA, a norma dell'art. 58 del D. Lgs. n. 82/2005, con le modalità indicate nelle Linee guida del 22.4.2011.

Art. 14 - Informativa

Le parti dichiarano di essersi scambiati la reciproca informativa ai sensi dell'art. 13 del Dlgs 196/2003 Letto, approvato e sottoscritto

Il Dirigente del Settore _____

Il Rappresentante dell'Ente fruitore

Comune di Carinaro

Provincia di Caserta

SERVIZIO : Affari Generali

Ufficio : RESP. AREA AMMINISTRATIVA

PROPOSTA N. 242 DEL 09-10-2018

**DELIBERA DI COMMISSARIO STRAORDINARIO
CON POTERI DI GIUNTA COMUNALE**

N. 32 DEL 12-10-2018

Oggetto:SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA FRUIBILITÀ TELEMATICA

**DELLA BANCA DATI "ANAGRAFE ON - LINE" DEL COMUNE DA PARTE
DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E DEI GESTORI DI PUBBLICI
SERVIZI. APPROVAZIONE.**

Letto, confermato e sottoscritto

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott.Luigi Palmieri

IL SEGRETARIO COMUN.

Dott.ssa Erika Liguori

x l'originale

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e
rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

x la copia

La firma autografa è sostituita da indicazione a stampa dei soggetti responsabili ai sensi del D.Lgs
12/02/93, n. 39, art. 3, c.2. L'originale del documento informatico è stato prodotto e conservato
dall'Amministrazione secondo le regole tecniche previste dal D. lgs. 82/2005.